

DETERMINA N° 133 DEL 10 SETTEMBRE 2026

OGGETTO: Concorso pubblico per titoli ed esame, per il reclutamento di **una unità** di personale con il profilo di "**Funzionario di Amministrazione**", Quinto Livello Professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, della durata di un anno, prorogabile, per lo svolgimento delle attività amministrative del Settore "Procurement" nell'ambito del Programma di sviluppo del Sardinia Radio Telescope e dei Progetti approvati e finanziati dal Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 (PN RIC 2021-2027) . - Codice Unico di Progetto: C54I19002530005

IL DIRETTORE

- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, numero 3, con il quale è stato emanato il "**Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato**", e, in particolare, l'articolo 127, comma 1, lettera d);
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 3 maggio 1957, numero 686, che contiene le "**Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3**";
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche e integrazioni, che contiene "**Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**", e, in particolare gli articoli 4, 5 e 6;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 1991, numero 171, con il quale sono state recepite le "**Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione di cui all'articolo 9 della Legge 9 maggio 1989, numero 168**", e, in particolare, lo "**Allegato 1**";
- VISTA** la Legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modifiche e integrazioni, che contiene le disposizioni normative in materia di "**Assistenza, integrazione sociale e tutela dei diritti delle persone portatrici di handicap**";
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 febbraio 1994, numero 174, con il quale è stato emanato il "**Regolamento che disciplina l'accesso dei cittadini degli Stati Membri della Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche**";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, numero 487, con il quale è stato emanato il "**Regolamento che disciplina l'accesso agli impieghi nelle**

pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

- VISTA** la Legge 12 marzo 1999, numero 68, e successive modifiche e integrazioni, che contiene alcune "***Norme per il diritto al lavoro dei disabili***";
- VISTO** il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, che prevede e disciplina la istituzione dello "***Istituto Nazionale di Astrofisica***" ("***INAF***") e contiene "***Norme relative allo Osservatorio Vesuviano***";
- CONSIDERATO** che, tra l'altro, l'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, definisce lo "***Istituto Nazionale di Astrofisica***" come "...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e con strutture operative distribuite sul territorio, nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici...";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato emanato il "***Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa***", e, in particolare, gli articoli 19, 40, comma 1, 46, 47, 48, 71, 74, 75 e 76;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche e integrazioni, che contiene "***Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche***", e, in particolare, gli articoli 2, 4, 16, 17, 35, commi 3, 4, 5, 5-ter, e 36;
- VISTA** la Legge 26 gennaio 2003, numero 3, che contiene alcune "***Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione***";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato emanato il "***Regolamento per la amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, numero 70***";
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, che disciplina il "***Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofisica***", come modificato e integrato dallo "***Allegato 2***" del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, numero 38, che, tra l'altro, prevede e disciplina la "***Istituzione dello "Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica" ("INRIM"), a norma dell'articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, numero 137***";
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, con il quale è stato adottato il "***Codice in materia di protezione dei dati personali***";
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 2005, numero 68, con il quale è stato emanato, ai sensi dell'articolo 27 della Legge 26 gennaio 2003,

numero 3, il "**Regolamento che disciplina l'utilizzo della Posta Elettronica Certificata**", e, in particolare, l'articolo 16;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, con il quale è stato adottato il "**Codice della Amministrazione Digitale**";

VISTA la Legge 28 novembre 2005, numero 246, che contiene alcune disposizioni in materia di "**Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005**", e, in particolare, l'articolo 6;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 12 aprile 2006, numero 198, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato adottato, ai sensi dell'articolo 6 della Legge 28 novembre 2005, numero 246, il "**Codice delle pari opportunità tra uomo e donna**";

VISTA la Legge 3 agosto 2007, numero 123, con la quale sono state adottate alcune "**Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro**" ed è stata conferita la "**Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia**", e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la Legge 27 settembre 2007, numero 165, che definisce i principi e i criteri direttivi della "**Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca**", e, in particolare, gli articoli 1, 35 e 36;

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, e successive modifiche e integrazioni, emanato in "**Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, numero 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**";

VISTO il Decreto Legge 25 giugno 2008, numero 112, che contiene "**Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, numero 133, e, in particolare, l'articolo 64, comma 4;

VISTO il Decreto Legge 29 novembre 2008, numero 185, con il quale sono state adottate alcune "**Misure urgenti per il sostegno alle famiglie, al lavoro, alla occupazione e alle imprese e per ridisegnare, in funzione anti-crisi, il quadro strategico nazionale**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 gennaio 2009, numero 2, e, in particolare, l'articolo 16-bis, comma 5;

VISTA la Legge 4 marzo 2009, numero 15, che:

- disciplina la "**Delega al Governo finalizzata alla ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni**";

- contiene alcune "**Disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio Nazionale della Economia e del Lavoro e alla Corte dei Conti**";

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, emanato in "**Attuazione della Legge 4 marzo 2009, numero 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni**", e, in particolare, gli articoli 18 e 23;

VISTA la "**Legge di Contabilità e Finanza Pubblica**" del 31 dicembre 2009, numero 196;

CONSIDERATO in particolare, che l'articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196, delega "...il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica...";

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, che disciplina il "**Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165**";

VISTO il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, numero 66, e successive modifiche e integrazioni, con il quale è stato adottato il "**Codice dell'ordinamento militare**", e, in particolare, gli articoli 678 e 1014;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 marzo 2010, numero 88, con il quale è stato emanato, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del Decreto Legge 25 giugno 2008, numero 112, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, numero 133, il "**Regolamento che disciplina il riordino degli istituti tecnici**";

VISTA la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, del 3 settembre 2010, numero 12, che contiene alcune indicazioni operative in merito alle "**Procedure concorsuali ed alla loro informatizzazione**", alle "**Modalità di presentazione delle domande di ammissione ai concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni**" e ai "**Criteri interpretativi sull'utilizzo della Posta Elettronica Certificata**";

VISTO il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, numero 91, e successive modifiche e integrazioni, che:

- contiene alcune "**Disposizioni in materia di adeguamento e di armonizzazione dei sistemi contabili, in attuazione dell'articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196**";

- disciplina, in particolare, la "...armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo...";

VISTA

la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione del 22 dicembre 2011, numero 14, che individua e disciplina alcuni "**Adempimenti urgenti per l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 15 della Legge 12 novembre 2011, numero 183**";

VISTO

il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, che contiene alcune "**Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, e, in particolare, l'articolo 5, comma 9;

VISTA

la Legge 6 novembre 2012, numero 190, e successive modifiche e integrazioni, che contiene le "**Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione**", e, in particolare, l'articolo 1, commi 7, 8, 10, 15 e 35;

CONSIDERATO

che, nel rispetto dei "**principi**" e dei "**criteri direttivi**" definiti dall'articolo 1, comma 35, della Legge 6 novembre 2012, numero 190, con il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, sono state emanate le "**Disposizioni**" che hanno "**riordinato**" in un unico "**corpo normativo**" la "**Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni**";

CONSIDERATO

altresì, che, nei due anni successivi, il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, come richiamato nel precedente capoverso, è stato modificato e integrato da numerose disposizioni di legge, che si riportano di seguito, anche al fine di delineare, in modo esaustivo, l'intero quadro normativo di riferimento della materia:

- articolo 29, comma 3, del Decreto Legge 21 giugno 2013, numero 69, con il quale sono state emanate alcune "**Disposizioni urgenti per il rilancio della economia**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, numero 98;
- articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, numero 66, con il quale sono state adottate alcune "**Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, numero 89;

- articoli 19, comma 15, e 24-bis del Decreto Legge 24 giugno 2014, numero 90, con il quale sono state adottate alcune "**Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per la efficienza degli uffici giudiziari**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, numero 114;
- articolo 4-bis, comma 2, del Decreto Legge 19 giugno 2015, numero 78, con il quale sono state emanate alcune "**Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, numero 125;

VISTI

inoltre:

- l'articolo 42, comma 1, lettera d), numero 3), del Decreto Legge 21 giugno 2013, numero 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, numero 98, come richiamato nel precedente capoverso, il quale prevede, tra l'altro, che, fermi restando "*...gli obblighi di certificazione previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernenti l'obbligo dei certificati attestanti l'idoneità psico-fisica al lavoro...*" e, in particolare, l'obbligo del "*...certificato di idoneità fisica per l'assunzione nel pubblico impiego, di cui all'articolo 2, comma 1, numero 3), del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, numero 487...*";
- l'articolo 24, comma 4, del Decreto Legge 12 settembre 2013, numero 104, con il quale sono state adottate alcune "**Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2013, numero 128;
- l'articolo 6, comma 1, del Decreto Legge 24 giugno 2014, numero 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, numero 114, come richiamato nel precedente capoverso, che ha modificato e integrato l'articolo 5, comma 9, del Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, stabilendo, tra l'altro, che:
 - è "*...fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dallo 'Istituto Nazionale di Statistica' ('ISTAT'), ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, numero 196, nonché alle autorità indipendenti, ivi inclusa la 'Commissione Nazionale per le Società e la*

Borsa' ('CONSOB') di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza...";

- *alle predette "...amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al precedente periodo e degli enti e delle società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del Decreto Legge 31 agosto 2013, numero 101, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2013, numero 125...";*
- *gli "...incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito...";*
- *per "...i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione...";*

VISTA

la Circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 4 dicembre 2014, numero 6, che:

- *contiene alcune indicazioni finalizzate a garantire la corretta **"Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, come modificato dall'articolo 6 del Decreto Legge 24 giugno 2014, numero 90"**;*
- *chiarisce, tra l'altro, che "...tutte le ipotesi di incarico o di collaborazione non rientranti nelle categorie indicate dalle predette disposizioni normative sono da ritenersi sottratte ai divieti di cui alla disciplina in esame...";*

VISTA

la Legge 7 agosto 2015, numero 124, con la quale sono state conferite alcune **"Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"**, e, in particolare:

- *l'articolo 1, che disciplina la **"Carta della cittadinanza digitale"**;*
- *l'articolo 7, che disciplina la **"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza"**;*
- *l'articolo 13, che contiene alcune disposizioni in materia di **"Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca"**;*
- *l'articolo 16, che definisce **"Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione"**;*

- l'articolo 17, che contiene alcune disposizioni in materia di "**Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche**";

VISTA

la Circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 10 novembre 2015, numero 4, che:

- contiene ulteriori indicazioni finalizzate a garantire la corretta "**Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, comma 9, del Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, come modificato dall'articolo 6 del Decreto Legge 24 giugno 2014, numero 90, e dall'articolo 17, comma 3, della Legge 7 agosto 2015, numero 124**";
- integra, a tal fine, la "**Circolare del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 4 dicembre 2014, numero 6**";
- chiarisce, tra l'altro, che "...*gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a titolo gratuito, con il limite annuale per gli incarichi dirigenziali e direttivi, possono essere conferiti a soggetti in quiescenza indipendentemente dalla finalità, quindi anche al di fuori dell'ipotesi di affiancamento al nuovo titolare dell'incarico o della carica...*";

VISTO

il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, numero 97, che ha modificato e integrato, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, le disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012, numero 190, e nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, ai fini della "**Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza**";

VISTO

il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, numero 179, con il quale sono state apportate alcune "**Modifiche e integrazioni al Codice della Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**";

VISTO

il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che disciplina la "**Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124**", e, in particolare, gli articoli 2, 3, 4, 6, 7, 9 e 11;

VISTA

la Circolare del 13 aprile 2017, numero 18, con la quale il Ministero della Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha fornito alcune indicazioni operative per il calcolo dell'indicatore delle spese di personale e per la individuazione delle "**facoltà assunzionali**" degli Enti di Ricerca, nel rispetto di

quanto previsto dall'articolo 9 del Decreto Legislativo 25 maggio 2016, numero 218;

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 74, con il quale sono state apportate alcune **"Modifiche al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della Legge 7 agosto 2015, numero 124"**;

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, con il quale sono state apportate alcune **"Modifiche e integrazioni al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"**;

VISTA inoltre, la Circolare del 18 dicembre 2017, numero di protocollo 6138, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, Ufficio per la Organizzazione ed il Lavoro Pubblico, di concerto con il Ministero della Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, ha definito, ai sensi dell'articolo 9, comma 6, del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, il costo medio annuo del personale degli Enti di Ricerca, distinto per profili e livelli;

VISTO il **"Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, numero UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva della Unione Europea del 24 ottobre 1995, numero 95/46/CE"**, denominato anche **"Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" ("RGPD")**, in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile nell'ordinamento giuridico nazionale a decorrere dal **25 maggio 2018**;

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, numero 101, che contiene alcune **"Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, numero UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva della Unione Europea del 24 ottobre 1995, numero 95/46/CE"**, denominato anche **"Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" ("RGPD")**;

VISTA la Legge del 27 dicembre 2019, numero 160, con la quale sono stati approvati il **"Bilancio Annuale di Previsione dello Stato per l'Anno Finanziario 2020"** e il **"Bilancio Pluriennale dello Stato per il Triennio 2020-2022"**, e, in particolare, l'articolo 1, commi 147 e 149;

- VISTO** il Decreto Legge 19 maggio 2020, numero 34, con il quale sono state adottate alcune "**Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica causata dal Virus denominato COVID-19**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020, numero 77, e, in particolare, l'articolo 238;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2020, numero 178, con la quale sono stati approvati il "**Bilancio Annuale di Previsione dello Stato per l'Anno Finanziario 2021**" e il "**Bilancio Pluriennale dello Stato per il Triennio 2021-2023**", e, in particolare, l'articolo 1, comma 514;
- VISTO** il Decreto Legge 1° aprile 2021, numero 44, con il quale sono state adottate alcune "**Misure urgenti per il contrasto dell'epidemia causata dal Virus denominato COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021, numero 76, e, in particolare, l'articolo 10;
- VISTO** il Decreto Legge 22 aprile 2021, numero 52, con il quale sono state adottate alcune "**Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia causata dal Virus denominato COVID-19**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, numero 87, e, in particolare, l'articolo 10-bis;
- VISTO** il Decreto Legge 24 marzo 2022, numero 24, che contiene alcune "**Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia causata dal Virus denominato COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 19 maggio 2022, numero 52;
- VISTO** il Decreto Legge 30 aprile 2022, numero 36, con il quale sono state adottate "**Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" ("PNRR")**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, numero 79, e, in particolare, l'articolo 3, che disciplina la "**Riforma delle procedure di reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni**";
- CONSIDERATO** che l'articolo 3, comma 7, del Decreto Legge 30 aprile 2022, numero 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, numero 79, come richiamato nel precedente capoverso, prevede che, con "**...le ordinanze di cui all'articolo 10-bis del Decreto Legge 22 aprile 2021, numero 52, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 giugno 2021, numero 87, il Ministro della Salute, su proposta del Ministro per la Pubblica Amministrazione, può aggiornare i protocolli per lo svolgimento dei concorsi**

pubblici in condizioni di sicurezza, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità...";

VISTA la Ordinanza del 25 maggio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 31 maggio 2022, numero 126, con la quale il Ministero della Salute, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, del Decreto Legge 30 aprile 2022, numero 36, ha disposto lo "**Aggiornamento del Protocollo dei Concorsi Pubblici**";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2023, numero 82, con il quale è stato emanato il "**Regolamento che modifica il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, numero 487, che disciplina l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi**";

VISTO in particolare, l'articolo 1, comma 1, lettera f), del Decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2023, numero 82, il quale dispone che:

- al fine di "...garantire l'equilibrio di genere nelle pubbliche amministrazioni, il bando indica, per ciascuna delle qualifiche messe a concorso, la percentuale di rappresentatività dei generi nell'amministrazione che lo bandisce, calcolata alla data del 31 dicembre dell'anno precedente...";
- qualora "...il differenziale tra i generi sia superiore al 30 per cento, si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera o), in favore del genere meno rappresentato...";

VISTA la Legge 6 agosto 2013, numero 97, che contiene alcune "**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Unione Europea (Legge Europea 2013)**" e, in particolare, l'articolo 7;

VISTO il "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 1994-1997 e il Biennio Economico 1994-1995**", sottoscritto il 7 ottobre 1996, e, in particolare, l'articolo 15, comma 4, lettera a);

VISTO il "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale non dirigente del Comparto delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e Sperimentazione per il Quadriennio Normativo 2006-2009 ed il Biennio Economico 2006-2007**", sottoscritto il 3 maggio 2009, e, in particolare, l'articolo 24;

VISTO il "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio Normativo 2016-2018**", sottoscritto il 19 aprile 2018, e, in particolare, gli articoli 83 e 84;

- VISTO** il "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sui principali aspetti del trattamento economico del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio Economico 2019-2021**", sottoscritto il 6 dicembre 2022, e, in particolare, gli articoli 9, 10 e 11;
- VISTO** il "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio Normativo 2019-2021**", sottoscritto il 18 gennaio 2024;
- VISTO** il "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Istruzione e Ricerca periodo 2022-2024**", sottoscritto il 23 dicembre 2025;
- VISTA** la Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, con la quale, a seguito della conclusione, con esito positivo, del procedimento di controllo, sia di legittimità che di merito, previsto e disciplinato dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, il Consiglio di Amministrazione ha approvato, in via definitiva, il nuovo "**Statuto**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**";
- VISTO** il nuovo "**Statuto**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", definitivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, pubblicato sul "**Sito Web Istituzionale**" in data 7 settembre 2018 ed entrato in vigore il **24 settembre 2018**;
- VISTA** la Delibera del 13 settembre 2024, numero 16, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato sia la modifica dell'articolo 14, comma 1, secondo periodo, che la modifica dell'articolo 16, comma 2, primo periodo, dello "**Statuto**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" attualmente in vigore;
- VISTA** la nota del 23 ottobre 2024, numero di protocollo 19624, registrata nel protocollo generale dell'Ente in pari data con il numero progressivo 11537, con la quale la Direzione Generale per il Coordinamento, la Promozione e la Valorizzazione della Ricerca, Ufficio V, del Ministero della Università e della Ricerca ha comunicato di avere definitivamente approvato le modifiche dello "**Statuto**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", come proposte dal Consiglio di Amministrazione del medesimo "**Istituto**" con la Delibera del 13 settembre 2024, numero 16;
- CONSIDERATO** che lo "**Statuto**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", con le predette modifiche, è stato contestualmente pubblicato sia sul "**Sito Web Istituzionale**" che sul "**Sito Web**" del "**Ministero della Università e della Ricerca**" in data **29 ottobre 2024** ed è entrato in vigore il **30 ottobre 2024**;
- VISTO** il "**Regolamento di Organizzazione e Funzionamento**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 5 giugno 2020, numero 46, e successivamente modificato dal medesimo Organo di

Governo con le Delibere del 29 aprile 2021, numero 21, e del 13 settembre 2024, numero 16;

CONSIDERATO

che il "**Regolamento di Organizzazione e Funzionamento**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", con le predette modifiche, è stato contestualmente pubblicato sia sul "**Sito Web Istituzionale**" che sul "**Sito Web**" del "**Ministero della Università e della Ricerca**" in data **29 ottobre 2024** ed è entrato in vigore il **30 ottobre 2024**;

VISTA

la Delibera del 29 aprile 2021, numero 21, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha, tra l'altro:

- sospeso, nel rispetto delle direttive contenute nella nota ministeriale richiamata nel precedente capoverso, l'efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 5, comma 2, lettera q), e 22, comma 2, del "**Regolamento di Organizzazione e Funzionamento**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", che "...disciplinano il conferimento dell'incarico ed il relativo trattamento economico da corrispondere ai Direttori delle '**Strutture di Ricerca**', con particolare riferimento alla indennità prevista a tal fine...", in attesa che il Dipartimento della Funzione Pubblica e il Ministero della Economia e delle Finanze esprimano in merito il loro parere;
- stabilito che, durante il periodo di sospensione dell'efficacia delle disposizioni normative contenute negli articoli 5, comma 2, lettera q), e 22, comma 2, del "**Regolamento di Organizzazione e Funzionamento**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" e nelle more della acquisizione dei pareri richiesti al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero della Economia e delle Finanze:
 - a) sono inapplicabili anche le disposizioni contenute nell'articolo 22, comma 3, del predetto "**Regolamento**", in quanto strettamente correlate alle disposizioni regolamentari la cui efficacia è stata sospesa;
 - b) continuano, invece, ad essere applicate, relativamente alle modalità di nomina dei Direttori delle "**Strutture di Ricerca**", di conferimento dei relativi incarichi e di attribuzione delle "**indennità di carica**", le norme che attualmente regolamentano la materia, con specifico riguardo sia allo "**Statuto**" che al "**Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", e le disposizioni contenute nella Delibera del 13 ottobre 2011, numero 4;

VISTO

il "**Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", predisposto ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 2 dicembre 2004, numero 3, e pubblicato

nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300;

- VISTA** la Delibera del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'articolo 14 del predetto "**Regolamento**";
- VISTO** il "**Regolamento del Personale**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera dell'11 maggio 2015, numero 23, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 30 ottobre 2015, numero 253;
- VISTA** la Delibera del 25 febbraio 2021, numero 8, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'articolo 21 del predetto "**Regolamento**";
- CONSIDERATO** che il "**Regolamento del Personale**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", con la predetta modifica, è stato pubblicato in data **24 giugno 2021** ed è entrato in vigore il **9 luglio 2021**;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Università e della Ricerca del 4 aprile 2024, numero di protocollo 593, registrato nel protocollo generale in data 5 aprile 2024 con il numero progressivo 3931, con il quale il Professore **Roberto RAGAZZONI** è stato nominato Presidente dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" a decorrere dal **4 aprile 2024** e per la durata di un quadriennio, ovvero fino al **3 aprile 2028**;
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 30 aprile 2024, numero 636, registrato nel protocollo generale in data 3 maggio 2024 con il numero progressivo 4983, con il quale il Dottore Massimo **DELLA VALLE** è stato nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" a decorrere dal **30 aprile 2024** e per la durata di un quadriennio, ovvero fino al **29 aprile 2028**;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Università e della Ricerca del 13 giugno 2024, numero 849, trasmesso con la nota ministeriale del 18 giugno 2024, numero di protocollo 11951, registrata nel protocollo generale dell'Ente in pari data con il numero progressivo 6769, con il quale il Dottore **Lucio Angelo ANTONELLI** è stato nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" a decorrere dal **13 giugno 2024** e per la durata di un quadriennio, ovvero fino al **12 giugno 2028**;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Università e della Ricerca del 5 luglio 2024, numero 933, trasmesso con la nota ministeriale dell'8 luglio 2024, numero di protocollo 13577, registrata nel protocollo generale dell'Ente in pari data con il numero progressivo 7686, con il quale il Dottore **Andrea COMASTRI** è stato nominato componente del Consiglio di Amministrazione dello "**Istituto Nazionale di**

Astrofisica" a decorrere dal **5 luglio 2024** e per la durata di un quadriennio, ovvero fino al **4 luglio 2028**;

CONSIDERATO che l'altro componente del Consiglio di Amministrazione, designato elettivamente, non è stato ancora nominato dal Ministero della Università e della Ricerca;

CONSIDERATO che il predetto Organo di Governo, nella sua composizione attuale, si è insediato e, quindi, formalmente costituito nella seduta del **31 luglio 2024**;

VISTO il Decreto del Ministro della Università e della Ricerca del 04 marzo 2025, numero 168, trasmesso con la nota ministeriale n. 3830 del 4 marzo 2025, registrata nel protocollo generale dell'Ente in pari data con il numero progressivo 2709, con il quale la Dottoressa **Grazia UMANA** è stata nominata componente del Consiglio di Amministrazione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" a decorrere dal **4 marzo 2025**;

VISTA la Delibera del 25 ottobre 2024, numero 30, con la quale la Dottoressa **Isabella PAGANO** è stata nominata, ai sensi dell'articolo 15, comma 4 del vigente "**Statuto**", Direttore Scientifico dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", a decorrere dal **1° novembre 2024** e per la durata coincidente con quella del mandato del Presidente, ovvero fino al **3 aprile 2028**;

VISTA la Delibera del 31 ottobre 2024, numero 37, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha autorizzato il rinnovo dell'incarico di Direttore Generale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" conferito al Dottore **Gaetano TELESIO** con la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 3 febbraio 2020, numero 6, a decorrere dal **31 ottobre 2024** e fino al **23 gennaio 2027**, fatte salve eventuali, successive modifiche della normativa vigente in materia di collocamento in quiescenza dei dipendenti di amministrazioni ed enti pubblici che dovessero consentire la prosecuzione del predetto incarico fino alla sua durata massima, pari a quattro anni e, comunque, coincidente con quella del Presidente, fermo restando che la stessa dovrà essere, in ogni caso, approvata dal Consiglio di Amministrazione con apposita Delibera;

VISTA la Delibera del 28 luglio 2026, numero 71, con la quale il Consiglio di Amministrazione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ha deliberato di designare la Dottoressa **Federica Govoni** quale Direttrice dello "**Osservatorio Astronomico di Cagliari**", a decorrere dal 1° agosto 2026 e per la durata di un triennio;

VISTO il Decreto del 28 luglio 2026, numero 33, con il quale il Professore **Roberto RAGAZZONI**, nella sua qualità di Presidente dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ha nominato, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" attualmente in vigore e in attuazione della Delibera del Consiglio di

Amministrazione indicata nel precedente capoverso, la Dottoressa **Federica Govoni**, inquadrata nel Profilo di Dirigente di Ricerca, Primo Livello Professionale, quale Direttore dello "**Osservatorio Astronomico di Cagliari**", per il periodo temporale innanzi specificato;

VISTA

la Determinazione del Direttore Generale del 28 luglio 2026, numero 43, con la quale viene conferito l'incarico di Direzione dell'Osservatorio Astronomico di Cagliari alla Dottoressa **Federica Govoni a decorrere dal 1° agosto 2026** e per la durata di **un triennio**;

RAVVISATA LA NECESSITA' di reclutare, per la durata di un anno, propagabile, una **unità** di personale con Profilo di "**Funzionario di Amministrazione**", Quinto Livello Professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno per lo svolgimento delle attività amministrative del Settore "**Procurement**" nell'ambito del Programma di sviluppo del Sardinia Radio Telescope e dei Progetti approvati e finanziati dal Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 (PN RIC 2021-2027) nelle quali è coinvolto lo "**Osservatorio Astronomico di Cagliari**";

VISTA

la comunicazione relativa dell'informativa del presente bando attraverso il portale dedicato, all'indirizzo <https://portaldirsci.inaf.it/nuovo-richiesta-bando>, e alla quale è stato attribuito il numero identificativo ID01402026 in data 04 settembre 2026;

CONSIDERATO

che:

- a) al momento, non sono attive graduatorie di merito in corso di validità legale di procedure concorsuali da utilizzare per il reclutamento, con rapporto di lavoro a tempo determinato, di unità di personale con il Profilo Funzionario di Amministrazione degli Enti di Ricerca, Quinto Livello Professionale per il profilo e requisiti ricercati;
- b) la spesa prevista per il reclutamento della predetta unità di personale grava sul finanziamento destinato alla realizzazione del Progetto innanzi specificato, che è stato iscritto nel Bilancio Annuale di Previsione dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*" per l'Esercizio Finanziario 2026;
- c) il vincitore della procedura di selezione attivata con il presente "*Bando*" svolgerà la propria attività lavorativa presso l' "**Osservatorio Astronomico di Cagliari**";

VISTA

la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 15 maggio 2020 e la nota attuativa della Direzione Generale dell'INAF prot. n.2491 del 16 maggio 2020 avente per oggetto "*Adozione della disciplina per la razionalizzazione delle procedure di reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato*"

e per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca e regolamentazione del regime transitorio" con cui si specifica che la presente procedura di selezione è contestualmente finalizzata:

- *a offrire una opportunità di crescita professionale a giovani in possesso del titolo di dottore di ricerca, ad assegnisti di ricerca o a titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato, che intendano cimentarsi nel circuito nazionale ed internazionale della ricerca, in un'ottica di rotazione e di mobilità, ovvero ad arruolare specifiche professionalità nell'ambito di progetti e/o attività a termine;*
- *a coprire, quindi, posizioni che si collocano al di fuori della programmazione del fabbisogno del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che, conseguentemente, non costituiscono alcun presupposto vincolante per l'immissione nei servizi di ruolo a tempo indeterminato dell'Ente".*

ATTESO

che il costo annuo di una unità di personale da inquadrare nel Profilo di "**Funzionario di Amministrazione**", Quinto Livello Professionale, comprensivo degli oneri a carico dell'Ente, è pari ad **€ 57.245,67**;

CONSIDERATO

che, alla data del **31 dicembre 2025**, risultano in servizio numero 69 unità di personale inquadrato nel Profilo di Funzionario di Amministrazione, Settimo Livello Amministrazione, di cui numero 17 appartenenti al genere maschile e numero 52 appartenenti al genere femminile;

ACCERTATO

che:

- ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, numero 487, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del Decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2023, numero 82, il differenziale tra i generi **è superiore al 30 %**;
- alla procedura concorsuale disciplinata dalla presente Determina si applica pertanto, il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera o), del Decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2023, numero 82, in favore del genere meno rappresentato, ovvero del genere maschile;

VISTE

le "**Linee Guida sulle Procedure Concorsuali**", definite dal Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione con Direttiva del 24 aprile 2018, numero 3, in attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 35, comma 5, punto 2), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, come introdotte dall'articolo 6 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 gennaio 2025, numero 2, relativa all'approvazione del "**Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il Triennio 2025-2027**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**";

- VISTA** il Bilancio Annuale di Previsione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" per l'Esercizio Finanziario 2026, approvato dal Consiglio di amministrazione con la Delibera del 19 dicembre 2025, numero 101;
- ACCERTATA** la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli di spesa del predetto Bilancio e, in particolare, sul "**Centro di Responsabilità Amministrativa**" 1.10 "**Osservatorio Astronomico di Cagliari**" Codice "**Funzione Obiettivo**" 1.07.01 "**SUPPORTO AI PROGETTI FINANZIATI SUI FONDI DEL PNRR**", e Codice "**Funzione Obiettivo**" 1.05.03.03.21 "**SRT MIUR 2020**", "**Codice Unico Progetto**" ("**CUP**"): C54I19002530005;

DETERMINA

Articolo 1

Posti da coprire

1. Lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" indice, ai sensi degli articoli 141 e 142 del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio Normativo 2019-2021**" sottoscritto il 18 gennaio 2024, e dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del "**Regolamento del Personale**" approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera dell'11 maggio 2015, numero 23, un concorso pubblico, per titoli ed esame, ai fini del reclutamento di **1 unità** da inquadrare nel Profilo di "**Funzionario di Amministrazione**", Quinto livello professionale, con contratto di lavoro a tempo determinato e regime di impegno a tempo pieno, della durata di un anno prorogabile, per lo svolgimento delle attività amministrative del Settore "Procurement" nell'ambito del Programma di sviluppo del Sardinia Radio Telescope e dei Progetti approvati e finanziati dal Programma Nazionale Ricerca, Innovazione e Competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027 (PN RIC 2021-2027).
2. I relativi oneri graveranno sui pertinenti capitoli di spesa del Bilancio Annuale di Previsione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" per l'Esercizio Finanziario **2026** e, in particolare, sul "**Centro di Responsabilità Amministrativa**" 1.10 "**Osservatorio Astronomico di Cagliari**", Codice "**Funzione Obiettivo**" 1.07.01 "**SUPPORTO AI PROGETTI FINANZIATI SUI FONDI DEL PNRR**" e **Funzione Obiettivo**" 1.05.03.03.21 "**SRT MIUR 2020**", "**Codice Unico Progetto**" ("**CUP**"): C54I19002530005.
3. La Sede di Servizio e di Lavoro del/della vincitore/vincitrice della procedura concorsuale disciplinata dal presente "**Bando**" è lo "**Osservatorio Astronomico di Cagliari**", sito a Selargius, Via della Scienza, numero 5.
4. Il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, stipulato con il/la **vincitore/vincitrice** della procedura concorsuale disciplinata dal presente "**Bando**", avrà la durata di un anno e sarà eventualmente prorogabile.
5. Nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia, delle linee generali di indirizzo definite dal Consiglio di Amministrazione, come richiamate nelle premesse del presente "**Bando**" e,

comunque, dei limiti all'uso fissati dal legislatore, il termine di durata del contratto di cui al comma 4 del presente articolo potrà essere prorogato nel caso in cui, alla sua scadenza:

- a) permangano le esigenze che hanno motivato l'attivazione della procedura di selezione;
- b) venga accertata la necessaria copertura finanziaria.

6. La procedura di selezione disciplinata dal presente "**Bando**" è finalizzata a coprire posizioni che si collocano al di fuori della programmazione del fabbisogno di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che, conseguentemente, non costituiscono alcun presupposto vincolante per l'immissione nei servizi di ruolo a tempo indeterminato dell'Ente

Articolo 2

Requisiti di ammissione

1. Per l'ammissione alla procedura di selezione disciplinata dal presente "**Bando**" è richiesto il possesso del Diploma di Laurea in **Giurisprudenza o Economia e Commercio o Scienze Politiche** conseguito secondo l'ordinamento didattico anteriore alla riforma introdotta dal Decreto Ministeriale del 3 novembre 1999, numero 509, ovvero della Laurea conseguita nell'ambito delle classi delle lauree specialistiche (LS), secondo l'ordinamento didattico previsto e disciplinato dal predetto Decreto Ministeriale, o nell'ambito delle classi delle lauree magistrali (LM), secondo l'ordinamento didattico previsto e disciplinato dal Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, numero 270, alla quale il Diploma di Laurea innanzi specificato è stato equiparato dal Decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi.
2. Ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche e integrazioni, i candidati che abbiano conseguito in uno Stato Estero titoli di studio analoghi a quelli indicati nel precedente comma 1, sono ammessi, con riserva, a partecipare alla procedura concorsuale disciplinata dal presente "**Bando**".
3. Il "**Dipartimento della Funzione Pubblica**" della "**Presidenza del Consiglio dei Ministri**" attiva il procedimento di riconoscimento della equivalenza o della equipollenza del titolo di studio conseguito in uno Stato Estero limitatamente al/vincitore/vincitrice della procedura concorsuale, che hanno, pertanto, l'onere, **a pena di decadenza**, di presentare istanza di riconoscimento, entro quindici giorni dalla pubblicazione delle "**graduatorie finali di merito**" della predetta procedura, al "**Ministero della Università e della Ricerca**" o al "**Ministero della Istruzione**".
4. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza o di equipollenza del titolo di studio conseguito in uno Stato Estero sono reperibili sul "**Sito Web**" del "**Dipartimento della Funzione Pubblica**" della "**Presidenza del Consiglio dei Ministri**" o sul "**Sito Web**" del "**Ministero della Università e della Ricerca**", ai seguenti link:
 - a. <https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio/titoli-1>
 - b. <https://www.mur.gov.it/it/aree-tematiche/universita/equipollenze-equivalenza-ed-equiparazioni-tra-titoli-di-studio/titoli-3>.

5. I/Le candidati/e che intendono partecipare alla procedura di selezione disciplinata dal presente "**Bando**", devono essere necessariamente:
- a) cittadini/e italiani/e o di uno Stato Membro della Unione Europea;
- ovvero
- familiari dei cittadini/e di Stati membri dell'Unione Europea che non hanno la cittadinanza di uno Stato Membro ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- ovvero
- cittadini/e di Paesi Terzi che siano titolari del permesso di soggiorno rilasciato dalla Unione Europea a soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria ai sensi dell'articolo 38 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165, come modificato dall'articolo 7 della Legge 6 agosto 2013, numero 97.
6. I/Le candidati/e che intendono partecipare alla procedura di selezione disciplinata dal presente "**Bando**" devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:
- a) iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza (**requisito richiesto esclusivamente ai/alle cittadini/e italiani/e**);
- b) età non inferiore ai diciotto anni e non superiore al limite massimo di età previsto dalla legge per il collocamento a riposo;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) idoneità fisica al servizio continuativo e incondizionato all'impiego, fermo restando che:
- la capacità lavorativa dei soggetti portatori di handicap è accertata dalla Commissione prevista dall'articolo 4 della Legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modifiche e integrazioni;
 - l'Amministrazione ha comunque la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore/la vincitrice della procedura concorsuale;
- e) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva;
- f) non avere riportato condanne penali passate in giudicato per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
- g) non essere stato/a licenziato/a da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- h) non essere stato/a dispensato e/o destituito/a da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente rendimento;
- i) non essere stato dichiarato/a decaduto/a da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, numero 3, per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero con mezzi fraudolenti;
- j) non essere stato/a licenziato/a per motivi disciplinari, a norma dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati per i vari comparti della Pubblica Amministrazione;

- k) buona conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata.
7. Ai sensi dell'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, numero 174, sia i/le cittadini/e degli Stati Membri della Unione Europea che i/le cittadini/e degli Stati non appartenenti alla Unione Europea debbono:
- a) possedere tutti i requisiti richiesti dal presente "**Bando**", fatta eccezione per la cittadinanza Italiana;
 - b) godere dei diritti civili e politici anche nello stato di appartenenza e/o di provenienza;
 - c) avere una adeguata conoscenza della lingua italiana.
8. Tutti i requisiti richiesti dal presente "**Bando**" devono essere posseduti sia alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione che ne forma oggetto sia all'atto della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro.
9. I/Le candidati/e verranno ammessi/e alla procedura di selezione con la riserva del successivo accertamento del possesso dei requisiti richiesti dal presente "**Bando**" e dichiarati nelle domande di partecipazione alla medesima procedura.
10. Il mancato possesso di anche uno solo dei requisiti richiesti dal presente "**Bando**", come espressamente indicati nei precedenti commi 1, 5, 6 e 7, comporterà l'esclusione dalla procedura di selezione.
11. Le esclusioni dalla procedura di selezione, qualunque ne sia la causa, potranno essere disposte, in ogni momento, con provvedimento motivato del Direttore dello "**Osservatorio Astronomico di Cagliari**", su proposta del "**Responsabile del Procedimento**".

Articolo 3

Termine di presentazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale

1. Il presente "**Bando**", con i relativi allegati, sarà pubblicato sul "**Sito Web**":
- del "**Portale del Reclutamento**" del "**Dipartimento della Funzione Pubblica**", al seguente indirizzo "www.inpa.gov.it";
 - dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", al seguente indirizzo "www.inaf.it", Sezione "**Lavora con noi**", Sottosezione "**Amministrativi a Tempo determinato**";
 - dello "**Osservatorio Astronomico di Cagliari**", al seguente indirizzo "<https://www.aa-cagliari.inaf.it/>", Sezione "**Concorsi**".
2. La domanda di ammissione alla procedura di selezione, corredata di tutta la documentazione necessaria, dovrà essere trasmessa unicamente per via telematica, a pena di esclusione, utilizzando l'applicazione informatica prevista dall'articolo 35-ter del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche e integrazioni, disponibile sul "**Portale del Reclutamento**" del "**Dipartimento della Funzione Pubblica**" al seguente indirizzo: <https://www.inpa.gov.it>, **entro e non oltre le ore 23:59 del 12 ottobre 2026**, che coincide con il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del relativo "**Avviso**" sul predetto "**Portale**".

3. In caso di malfunzionamento, parziale o totale, dell'applicazione informatica che deve essere utilizzata per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione disciplinata dal presente "**Bando**", il Direttore dello "**Osservatorio Astronomico di Cagliari**", a seguito di apposito accertamento che confermi il malfunzionamento:
 - a) dispone, con proprio provvedimento, la proroga del termine di scadenza inizialmente fissato per la presentazione delle predette domande, per un periodo temporale pari a quello del malfunzionamento;
 - b) pubblica sia sul "**Portale del Reclutamento**" del "**Dipartimento della Funzione Pubblica**" che sul "**Sito Web**" della predetta "**Struttura di Ricerca**" un "**Avviso**" che comunica l'accertato malfunzionamento e il nuovo termine di scadenza fissato per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione.
4. Ai fini della presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione disciplinata dal presente "**Bando**" è necessario procedere, in via preliminare, alla "**autoregistrazione**" al sistema, che può essere effettuata mediante l'accesso al "**Portale del Reclutamento**" del "**Dipartimento della Funzione Pubblica**" al seguente indirizzo: <https://www.inpa.gov.it> ovvero direttamente mediante l'accesso al seguente indirizzo: <https://pica.cineca.it/login> e può essere perfezionata secondo le istruzioni riportate al seguente indirizzo: <https://pica.cineca.it/login>.
5. I/Le candidati/e possono effettuare la "**autoregistrazione**" prevista dal comma precedente solo se sono in possesso di un indirizzo di posta elettronica ovvero della identità digitale denominata "**SPID**".
6. Per accedere all'applicazione informatica denominata "**PICA**", con le modalità definite nel precedente comma 4, i/le candidati/e sono, inoltre, tenuti/e a riportare il seguente "**codice concorso**": **2026INAFUNZ-OCA-10701-003**.
7. Una volta concluse le operazioni descritte nei precedenti commi, il/la candidato/a deve inserire tutti i dati richiesti per la presentazione della domanda e allegare alla stessa i documenti ritenuti necessari, utilizzando il formato elettronico "**PDF/ZIP**".
8. La domanda di partecipazione alla procedura di selezione deve essere debitamente compilata dal/dalla candidato/a in tutte le sue parti, a pena di esclusione, secondo le indicazioni contenute nell'applicazione informatica resa disponibile dall'Amministrazione ai sensi del precedente comma 4.
9. Alla domanda di partecipazione alla procedura di selezione disciplinata dal presente "**Bando**" il/la candidato/a deve, altresì, allegare, sempre a pena di esclusione, la copia di un documento di riconoscimento in corso di validità legale.
10. Non sono ammesse, anche in questo caso a pena di esclusione, altre forme o modalità di invio delle domande di partecipazione alla procedura di selezione diverse da quella prevista e disciplinata dal presente articolo.
11. Entro la scadenza del termine fissato dal precedente comma 2 la piattaforma informatica denominata "**PICA**" consente ai/alle candidati/e di procedere al salvataggio delle domande di partecipazione alla procedura di selezione in modalità "**bozza**".

12. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione è certificata dall'applicazione informatica mediante il rilascio di apposita ricevuta, che verrà inviata automaticamente all'indirizzo di posta elettronica del/della candidato/a che ha presentato la domanda.
13. Alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura di selezione che forma oggetto del presente "**Bando**" la piattaforma informatica denominata "**PICA**" non consentirà più ai/candidati/e di accedere al sistema né di inviare altri atti o documenti in aggiunta, a modifica o in sostituzione di quelli già trasmessi.
14. A ogni domanda di partecipazione alla procedura di selezione verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al "**codice concorso**", dovrà essere specificatamente indicato dal/dalla candidato/a per qualsiasi successiva comunicazione relativa alla medesima procedura.
15. La domanda di partecipazione alla procedura di selezione dovrà essere sottoscritta e trasmessa dal/dalla candidato/a nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) il/la candidato/a appone sulla domanda la "**firma digitale**", rilasciata dai certificatori qualificati all'uopo autorizzati dalla "**Agenzia per l'Italia Digitale**" e trasmette la stessa secondo le indicazioni contenute nei precedenti commi del presente articolo;
 - b) in alternativa alla modalità indicata nella precedente lettera a), il/la candidato/a procede al salvataggio sul proprio "**personal computer**" del "**file**" in formato elettronico "**PDF**" generato dal sistema che contiene la predetta domanda, appone sullo stesso la "**firma autografa**", in forma estesa e leggibile, e carica il documento sull'applicazione informatica, allegando allo stesso un proprio documento di riconoscimento in corso di validità legale.
16. Nel rispetto di quanto previsto dal "**Codice della Amministrazione Digitale**" attualmente in vigore, qualora il/la candidato/a abbia effettuato l'accesso all'applicazione informatica denominata "**PICA**" tramite "**SPID**", non è richiesta la sottoscrizione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione con le modalità stabilite dal precedente comma.
17. Ogni comunicazione ai/candidati/e che riguarda la procedura di selezione disciplinata dal presente "**Bando**", ivi comprese quelle relative al calendario della prova di esame e al loro esito, è pubblicata sul "**Portale del Reclutamento**" del "**Dipartimento della Funzione Pubblica**" e sul "**Sito Web**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", al seguente indirizzo: www.inaf.it, Sezione "**Lavora con noi**", Sottosezione "**Amministrativi a Tempo determinato**", nonché sul "**Sito Web**" dello "**Osservatorio Astronomico di Cagliari**".

Articolo 4

Modalità di redazione delle domande di partecipazione alla procedura concorsuale

1. Nella domanda di ammissione alla procedura di selezione il/la candidato/a **deve dichiarare**, ai sensi degli articoli 46, 47, 75 e 76 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni, **sotto la propria responsabilità**:
 - a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, la residenza e il codice fiscale;

- b) il possesso della cittadinanza, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 2, comma 5, lettera a), del presente "**Bando**";
- c) il godimento dei diritti civili e politici, indicando il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle predette liste;
- d) il possesso del titolo di studio richiesto dall'articolo 2, comma 1, del presente "**Bando**", con tutte le indicazioni relative all'anno scolastico in cui è stato conseguito e all'istituto che lo ha rilasciato;
- e) di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici;
- f) le eventuali condanne penali, anche se sia stato concesso l'indulto, il condono o il perdono giudiziale ovvero sia stata applicata la pena su richiesta delle parti, ai sensi degli articoli 444 e seguenti del Codice di Procedura Penale (**a pena di esclusione dalla procedura di selezione, la dichiarazione deve essere resa anche se negativa**);
- g) gli eventuali procedimenti penali pendenti (**a pena di esclusione dalla procedura di selezione, la dichiarazione deve essere resa anche se negativa**);
- h) di non essere stato/a licenziato/a da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, ovvero per motivi disciplinari, a norma dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro stipulati per i vari comparti della Pubblica Amministrazione;
- i) di non essere stato/a dispensato/a e/o destituito/a da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione per persistente, insufficiente rendimento;
- j) di non essere stato dichiarato/a decaduto/a da un altro impiego alle dipendenze di una pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, lettera d), del Decreto del Presidente della Repubblica del 10 gennaio 1957, numero 3, per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile ovvero con mezzi fraudolenti;
- k) di avere assolto gli obblighi di leva militare (**la dichiarazione deve essere resa soltanto dai candidati soggetti a tale obbligo**);
- l) il possesso della idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego;
- m) gli eventuali servizi prestati alle dipendenze di altre amministrazioni pubbliche e le cause di cessazione degli stessi (**a pena di esclusione dalla procedura di selezione, la dichiarazione deve essere resa anche se negativa**);
- n) la necessità, in relazione alla propria eventuale disabilità, di fruire di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova di esame, ovvero la necessità che vengano adottate le misure previste dall'articolo 3, comma 2, lettera f), del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, numero 487, e successive modifiche e integrazioni, per i soggetti con "**disturbi specifici dell'apprendimento**" ("**DSA**");
- o) il possesso di una buona conoscenza della lingua inglese, sia parlata che scritta;

- p) di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (**a pena di esclusione dalla procedura concorsuale, la dichiarazione deve essere resa solo dai cittadini stranieri**);
 - q) il possesso, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, di eventuali titoli di preferenza a parità di merito.
- 2. I titoli di preferenza di cui al comma 1, lettera q), del presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura di selezione.
 - 3. Nel caso di superamento della prova di esame, i titoli di preferenza che non siano stati espressamente dichiarati e/o indicati nella domanda di ammissione alla procedura concorsuale non potranno essere prodotti ovvero, nel caso in cui vengano prodotti, non verranno considerati validi ai fini indicati dall'articolo 9 del presente "**Bando**".
 - 4. I/Le cittadini/e degli Stati Membri della Unione Europea debbono dichiarare anche il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, numero 174, come specificati nell'articolo 2, comma 7, del presente "**Bando**".
 - 5. I/le candidati/e in possesso di cittadinanza non italiana sono tenuti, comunque, a redigere la domanda di partecipazione alla procedura di selezione in lingua italiana e nel rispetto di modalità e termini stabiliti dal presente "**Bando**".
 - 6. Tutti i/le candidati/e sono altresì tenuti:
 - a) a indicare i recapiti presso i quali dovranno essere inviate eventuali comunicazioni relative alla procedura di selezione, ivi compresi i recapiti telefonici e gli indirizzi di posta elettronica ordinaria e/o di posta elettronica certificata;
 - b) a segnalare, tempestivamente, le eventuali, successive variazioni dei predetti recapiti con le stesse modalità con le quali è stata presentata la domanda di partecipazione alla predetta procedura.
 - 7. La domanda di ammissione alla procedura di selezione deve essere corredata:
 - a) da un "**Curriculum Vitae et Studiorum**", sottoscritto dal candidato ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni, che deve essere redatto dal candidato utilizzando il formato "**Europass**" o, comunque, un formato che abbia impostazione e contenuti analoghi, fermo restando che, in calce al predetto "**curriculum**" deve essere riportata la seguente dichiarazione: "*Le informazioni contenute nel presente '**curriculum vitae et studiorum**' sono rese sotto la personale responsabilità del sottoscritto, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni, consapevole della responsabilità penale prevista dall'articolo 76 del medesimo Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci*";
 - b) dall'elenco, firmato in calce dal candidato, dei titoli valutabili dalla "**Commissione Esaminatrice**" ai sensi dell'articolo 8 del presente "**Bando**";

- c) dalla documentazione che comprova il possesso dei titoli indicati nell'elenco di cui alla precedente lettera b) secondo le modalità definite dall'articolo 9, del presente "**Bando**";
 - d) da una copia del documento di riconoscimento in corso di validità legale.
8. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità:
- a) nei casi di smarrimento, di mancato recapito di comunicazioni dirette ai candidati ovvero di ritardi o disguidi, imputabili ai servizi postali o telegrafici;
 - b) nei casi di smarrimento o mancato recapito di comunicazioni imputabili ad omessa o tardiva segnalazione da parte dei candidati di variazioni del domicilio e/o dell'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione alla procedura di selezione, ivi compresi gli indirizzi di posta elettronica certificata e/o di posta elettronica ordinaria;
 - c) nei casi di eventuali disguidi o ritardi comunque imputabili a fatti di terzi, a casi fortuiti o a casi di forza maggiore.
9. L'Amministrazione utilizzerà, per le comunicazioni relative alla procedura di concorsuale che forma oggetto del presente "**Bando**", unicamente gli indirizzi di posta elettronica certificata o di posta elettronica ordinaria indicati nella domanda di ammissione alla procedura.
10. Nel caso in cui venga indicato, per le comunicazioni, un indirizzo di posta elettronica ordinaria o, comunque, non certificata, il candidato dovrà necessariamente dare una conferma di ricezione della comunicazione.

Articolo 5

Disposizioni in favore di alcune categorie di candidati/e protette dalla legge

1. I/Le candidati/e diversamente abili che, ai sensi dell'articolo 20 della Legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modifiche e integrazioni, richiedano, nella domanda di partecipazione alla procedura di selezione disciplinata dal presente "**Bando**", la fruizione di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova di esame, sono tenuti/e a documentare il proprio stato di disabilità con apposita dichiarazione resa dalla "**Commissione Medico-Legale**" della "**Azienda Sanitaria Locale**" competente o da una struttura pubblica equivalente.
2. La dichiarazione di cui al precedente comma deve esplicitare, in particolare, le limitazioni che la disabilità comporta in relazione alla prova di esame.
3. I/Le candidati/e con "**disturbi specifici dell'apprendimento**" ("**DSA**") che richiedano, nella domanda di partecipazione alla procedura di selezione disciplinata dal presente "**Bando**", l'adozione delle misure previste dall'articolo 3, comma 2, lettera f), Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, numero 487, e successive modifiche e integrazioni, sono tenuti/e, invece, a produrre la certificazione rilasciata dalla competente "**Struttura Medico-Sanitaria**", che attesti i predetti "**disturbi**".
4. La documentazione di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 deve essere trasmessa dai/dalle candidati/e interessati all'indirizzo di "**Posta Elettronica Certificata**" dello "**Osservatorio Astronomico di Cagliari**", e al "**Responsabile del Procedimento**" nominato ai sensi del successivo articolo 14 **entro e non oltre**

i venti giorni successivi alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione, unitamente alla specifica autorizzazione al trattamento dei dati sensibili.

5. Ai fini di cui ai precedenti commi del presente articolo, i/le candidati/e interessati/e devono espressamente richiedere, nella domanda di partecipazione alla procedura di selezione, l'adozione delle misure previste dall'articolo 20 della Legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modifiche e integrazioni, o dall'articolo 3, comma 2, lettera f), Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, numero 487, e successive modifiche e integrazioni.
6. L'eventuale concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai/alle candidati/e che ne abbiano fatto richiesta ai sensi del precedente comma 1, è rimessa alla valutazione discrezionale della "**Commissione Esaminatrice**" nominata ai sensi del successivo articolo 6.
7. In ogni caso, i tempi aggiuntivi eventualmente concessi ai/alle candidati/e che ne hanno diritto non potranno eccedere il 50% del tempo assegnato agli altri/e candidati/e per l'espletamento della prova di esame.
8. Eventuali gravi limitazioni fisiche sopravvenute successivamente alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di selezione, che potrebbero giustificare la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai sensi del precedente comma 1, dovranno essere tempestivamente comunicate con le stesse modalità specificate nel precedente comma 4 e documentate con certificazione medica rilasciata dalla struttura pubblica competente.
9. Anche nel caso contemplato nel precedente comma 7, la eventuale concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi è rimessa, nel rispetto di quanto stabilito dai commi 5 e 6 del presente articolo, alla valutazione discrezionale della "**Commissione Esaminatrice**" nominata ai sensi del successivo articolo 6.
10. Le candidate che siano impossibilitate a rispettare il calendario fissato per la prova di esame a causa dello stato di gravidanza o di allattamento possono richiedere, con istanza trasmessa all'indirizzo di "**Posta Elettronica Certificata**" dello "**Osservatorio Astronomico di Cagliari**", e al "**Responsabile del Procedimento**" nominato ai sensi del successivo articolo 14 almeno quindici giorni prima della data fissata per l'espletamento della prova, l'adozione di misure di carattere organizzativo idonee a garantire, senza pregiudizio alcuno, la loro partecipazione alla procedura di selezione.
11. Nel caso contemplato dal precedente comma, il Direttore dello "**Osservatorio Astronomico di Cagliari**", di concerto con il "**Responsabile del Procedimento**" nominato ai sensi del successivo articolo 14, adotterà le misure richieste dalle candidate, prevedendo, eventualmente, lo svolgimento di prove asincrone, e individuando, in ogni caso, appositi spazi per consentire l'allattamento.

Articolo 6

Commissione Esaminatrice

1. La "**Commissione Esaminatrice**" è composta da tre membri ed è nominata con provvedimento del Direttore dello "**Osservatorio Astronomico di Cagliari**", nel rispetto di quanto previsto dai "**Principi ed**

elementi giuridici e procedurali relativi alle assunzioni di personale a tempo determinato con oneri a carico di finanziamenti esterni" definiti dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 3 maggio 2012, numero 34, e modificati e integrati dal medesimo Organo di Governo con Delibera del 19 luglio 2016, numero 72.

2. Con il provvedimento di nomina della "**Commissione Esaminatrice**":
 - a) viene individuato il componente con funzioni di "**Presidente**";
 - b) viene nominato il Segretario della "**Commissione Esaminatrice**", che può coincidere con la figura del "**Responsabile del Procedimento**", come individuato nel successivo articolo 14.
3. La nomina di almeno un terzo dei componenti della "**Commissione Esaminatrice**", fatta salva motivata impossibilità, deve essere riservata alle donne, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. La composizione della "**Commissione Esaminatrice**" potrà essere eventualmente integrata con la nomina:
 - a) di componenti esperti in informatica e/o nella lingua inglese;
 - b) di altri componenti esperti, qualora sia necessario accertare le conoscenze dei/delle candidati/e in materie tecniche di tipo specialistico;
 - c) di esperti per la verifica delle capacità logico-tecniche e comportamentali dei/delle candidati/e.
5. Le riunioni della "**Commissione Esaminatrice**" potranno essere svolte in via telematica.
6. In particolare, nella prima riunione, la "**Commissione Esaminatrice**" stabilisce:
 - a) la tipologia della prova di esame che, secondo la disciplina dettata dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 3 maggio 2012, numero 34, che definisce "**Principi ed elementi giuridici e procedurali relativi alle assunzioni di personale a tempo determinato con oneri a carico di finanziamenti esterni**", come modificata e integrata dal medesimo Organo di Governo con la Delibera del 19 luglio 2016, numero 72, può consistere in una "**prova scritta**", in una "**prova teorico-pratica**" o in una "**prova orale**";
 - b) i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e della prova di esame, ai fini della corretta assegnazione dei rispettivi punteggi;
 - c) il calendario fissato per la prova di esame.
7. La Commissione Esaminatrice può attribuire complessivamente ad ogni candidato non più di **90** punti, così articolati:
 - a) **30** punti, per i titoli valutabili ai sensi dell'articolo 8 del presente "**Bando**";
 - b) **60** punti, per la prova di esame.

Articolo 7

Prova di esame

1. La prova di esame verrà svolta con le modalità stabilite dalla "**Commissione Esaminatrice**" ai sensi dell'articolo 6, comma 6, lettera a), del presente "**Bando**" e verterà sulla conoscenza delle seguenti materie:
 - a) diritto civile, con particolare riferimento alle obbligazioni e ai contratti;
 - b) diritto amministrativo, con particolare riferimento ai procedimenti, agli atti ed ai provvedimenti amministrativi;
 - c) appalti e contratti pubblici.
 - d) contesto normativo e regolamentare dell'Istituto Nazionale di Astrofisica.
2. La prova di esame sarà diretta anche ad accertare la conoscenza della lingua inglese, il possesso dei requisiti attitudinali/comportamentali ("**soft skills**") e professionali richiesti per il posto da coprire, nonché degli elementi base di informatica.
3. La prova di esame si intende superata qualora il candidato abbia riportato un punteggio non inferiore ai **42/60**.
4. Il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato è determinato sommando al punteggio attribuito alla prova di esame il punteggio attribuito dalla "**Commissione Esaminatrice**" ai titoli valutabili ai sensi dell'articolo 9 del presente "**Bando**".

Articolo 8

Svolgimento della prova di esame

1. Con "**Avviso**" pubblicato sul "**Portale del Reclutamento**" del "**Dipartimento della Funzione Pubblica**", sul "**Sito Web**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", al seguente indirizzo "**www.inaf.it**", Sezione "**Lavora con noi**", Sottosezione "**Amministrativi a Tempo determinato**" e sul "**Sito Web**" dello "**Osservatorio Astronomico di Cagliari**", verrà data comunicazione della tipologia di prova di esame scelta dalla "**Commissione Esaminatrice**", del giorno, dell'ora e del luogo in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenerla.
2. La comunicazione di cui al precedente comma 1, che avrà valore di notifica a tutti gli effetti di legge, sarà pubblicata almeno **venti giorni** prima della data stabilita per lo svolgimento della predetta prova.
3. I candidati che non abbiano ricevuto un provvedimento di esclusione dalla procedura di selezione dovranno pertanto presentarsi, senza alcun ulteriore preavviso, nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati nella comunicazione di cui al precedente comma 1 per sostenere la prova di esame.
4. Eventuali rinvii della prova di esame verranno comunicati ai/alle candidati/e con le stesse modalità stabilite dal comma 1 del presente articolo.
5. Per essere ammessi a sostenere la prova di esame i/le candidati/e dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validità legale:
 - a) fotografia recente applicata su carta legale, con la firma autografa del candidato;

- b) carta di identità o patente di guida o porto d'armi o passaporto.
6. L'eventuale assenza del candidato alla prova di esame sarà considerata come automatica rinuncia a partecipare alla procedura di selezione, qualunque ne sia la causa.
7. Qualora la prova di esame consista in una "**prova scritta**" o in una "**prova teorico-pratica**", la stessa sarà svolta in "**modalità digitale**", nel rispetto di quanto disposto dall' articolo 13 del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, numero 487, e successive modifiche e integrazioni.
8. In particolare, nella ipotesi contemplata dal precedente comma:
- a) non è permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di relazionare con altri soggetti, fatta eccezione per gli addetti al "**Servizio di Vigilanza**" e per i componenti della "**Commissione Esaminatrice**";
 - b) i/le candidati/e devono redigere gli elaborati in "**modalità digitale**", utilizzando a tal fine la strumentazione resa disponibile dallo "**Osservatorio Astronomico di Cagliari**" per lo svolgimento della prova di esame;
 - c) nel caso in cui il malfunzionamento della strumentazione resa disponibile ai sensi della precedente lettera b) provochi ritardi e/o impedisca a uno o più candidati/e di svolgere la prova di esame, la "**Commissione Esaminatrice**" concederà ai predetti/e candidati/e, ai fini dell'espletamento della prova, un tempo aggiuntivo pari alla durata del malfunzionamento;
 - d) la "**Commissione Esaminatrice**" è tenuta, inoltre, ad assicurare che i documenti salvati dai candidati al termine della prova di esame non siano modificabili;
 - e) la strumentazione resa disponibile per lo svolgimento della prova di esame deve essere disabilitata alla connessione "**internet**";
 - f) i/le candidati/e non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie;
 - g) i/le candidati/e possono consultare soltanto dizionari e testi di legge non commentati, qualora la "**Commissione Esaminatrice**" ne autorizzi l'uso;
 - h) i/le candidati/e, durante lo svolgimento della prova di esame, non possono utilizzare telefoni cellulari e non possono comunicare, in alcun modo, con l'esterno.
9. Qualora la prova di esame consista in una "**prova orale**", la stessa sarà svolta secondo le modalità definite dall'articolo 7, commi 3 e 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, numero 487, e successive modifiche e integrazioni.
10. In particolare, nella ipotesi contemplata dal precedente comma:
- a) la prova orale dovrà essere svolta in un'aula aperta al pubblico, di capienza idonea ad assicurare la massima partecipazione possibile;
 - b) al termine di ogni seduta riservata alla prova orale, la "**Commissione Esaminatrice**" è tenuta a predisporre l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio attribuito a ciascuno/a di essi/e;
 - c) il predetto elenco, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della "**Commissione Esaminatrice**", verrà affisso all'ingresso dell'aula scelta per l'espletamento della prova orale e

pubblicato sul "**Portale del Reclutamento**" del "**Dipartimento della Funzione Pubblica**", sul "**Sito Web**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", al seguente indirizzo "**www.inaf.it**", Sezione "**Lavora con noi**", Sottosezione "**Amministrativi a Tempo determinato**", e sul "**Sito Web**" dello "**Osservatorio Astronomico di Cagliari**".

Articolo 9

Modalità di presentazione e di valutazione dei titoli

1. La valutazione dei titoli è effettuata dalla "**Commissione Esaminatrice**" entro trenta giorni dall'espletamento della prova di esame, limitatamente ai/candidati/e che abbiano superato la prova.
2. In conformità a quanto previsto dall'articolo 6, comma 6, lettera b), del presente "**Bando**", la "**Commissione Esaminatrice**", nella riunione preliminare, deve stabilire, con apposito verbale, i criteri e le modalità di valutazione, oltre che della prova di esame, anche dei titoli prodotti dai candidati, secondo le modalità definite dal presente articolo.
3. Ai fini della valutazione dei titoli la "**Commissione Esaminatrice**" dispone complessivamente, per ciascun candidato, di un punteggio non superiore a **30**.
4. Sono valutabili esclusivamente i titoli che rientrano nelle tipologie di seguito elencate, documentati e/o comprovati mediante dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o atti di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni:
 - a) titoli di studio superiori a quello richiesto, nell'ambito dei requisiti di ammissione alla procedura di selezione, dall'articolo 2, comma 1, del presente "**Bando**";
 - b) corsi di formazione e/o di aggiornamento attinenti al posto da coprire, nel rispetto della seguente articolazione:
 - b.1) partecipazione a corsi di formazione e/o di aggiornamento attinenti al posto da coprire senza verifica finale;
 - b.2) partecipazione a corsi di formazione e/o di aggiornamento attinenti al posto da coprire con verifica finale;
 - c) incarichi attinenti al posto da coprire, svolti presso Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione, altre amministrazioni pubbliche e/o soggetti privati;
 - d) attività lavorativa attinente prestata nelle Istituzioni e negli Enti di Ricerca e Sperimentazione, in altre amministrazioni pubbliche e/o presso soggetti privati, nel rispetto della seguente articolazione:
 - d.1) attività lavorativa svolta nelle Istituzioni e negli Enti di Ricerca e Sperimentazione;
 - d.2) attività lavorativa svolta in altre amministrazioni pubbliche;
 - d.3) attività lavorativa prestata presso soggetti privati.

5. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura di selezione e devono essere allegati alla predetta domanda, nel rispetto delle modalità stabilite dall'articolo 4, del presente "**Bando**".
6. Per ciascuna delle tipologie indicate nel comma 4 del presente articolo, la "**Commissione Esaminatrice**" dispone, ai fini della valutazione dei titoli presentati dai candidati, dei seguenti punteggi massimi:
 - a) titoli di studio superiori a quello richiesto dall'articolo 2, comma 1, del presente "**Bando**": **fino a un massimo di 2 punti**;
 - b) corsi di formazione e/o di aggiornamento attinenti al "**profilo**" da coprire: **fino a un massimo di 12 punti**;
 - c) incarichi attinenti al "**profilo**" scelto, svolti presso Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione, altre amministrazioni pubbliche e/o soggetti privati: **fino a un massimo di 8 punti**;
 - d) attività lavorativa attinente al "**profilo**" svolta nelle Istituzioni e negli Enti di Ricerca e Sperimentazione, in altre amministrazioni pubbliche e/o presso soggetti privati: **fino a un massimo di 8 punti**.
7. Per i titoli redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana autenticata dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana ovvero da un traduttore ufficiale che ne attesti la conformità al testo originale in lingua straniera, ferme restando le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia nei casi di falsità in atti o di dichiarazioni mendaci.
8. I/Le candidati/e che non appartengono a Stati Membri della Unione Europea e che hanno comunque il diritto di soggiornare in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà limitatamente ai casi in cui debbano comprovare il possesso di titoli che possono essere certificati o attestati da soggetti pubblici italiani, ovvero nei casi in cui le dichiarazioni stesse vengano rese in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e i Paesi di provenienza dei candidati.
9. Nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà rese per le finalità specificate nei commi precedenti il candidato è tenuto a specificare in modo analitico ogni elemento che consenta alla "**Commissione Esaminatrice**" di valutare correttamente i titoli prodotti.
10. Nel caso in cui il/la candidato/a non dichiari e/o non comprovi il possesso dei titoli con le modalità specificate nel presente articolo la "**Commissione Esaminatrice**" non procederà alla loro valutazione, specificandone i motivi.
11. In ogni caso non saranno valutati i titoli prodotti successivamente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura di selezione.
12. Resta salva la possibilità per l'Amministrazione, anche su specifica richiesta della "**Commissione Esaminatrice**", di procedere a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai/dalle candidati/e ai sensi del presente articolo.

Articolo 10

Titoli di preferenza

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, numero 487, e successive modifiche e integrazioni, le riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini/e, comunque denominate, non possono complessivamente superare la metà dei posti messi a concorso.
2. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, numero 487, e successive modifiche e integrazioni, hanno diritto alla preferenza, a parità di titoli e di merito, in ordine decrescente, i/le candidati/e dichiarati idonei dalla "**Commissione Esaminatrice**" che appartengono ad una delle categorie di seguito elencate:
 - a) gli insigniti di medaglia al valore militare e al valore civile, qualora cessati dal servizio;
 - b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel settore pubblico e privato, ivi inclusi "*...i figli degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori socio-sanitari deceduti in seguito alla infezione da 'SarsCov-2' contratta nell'esercizio della propria attività...*";
 - d) coloro che hanno prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in ragione del servizio prestato;
 - e) maggior numero di figli a carico;
 - f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella fattispecie di cui alla precedente lettera b);
 - g) i militari volontari delle Forze Armate congedati senza demerito al termine della ferma o della rafferma;
 - h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato;
 - i) coloro che hanno svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso lo "*ufficio per il processo*", ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quater, del Decreto Legge 24 giugno 2014, numero 90, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, numero 114;
 - j) coloro che hanno completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari, ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, pur non facendo parte dello "*ufficio per il processo*", ai sensi dell'articolo 50, comma 1-quinques, del Decreto Legge 24 giugno 2014, numero 90, convertito con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, numero 114;
 - k) coloro che hanno svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari, ai sensi dell'articolo 73, comma 14, del Decreto Legge 21 giugno 2013, numero 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, numero 98;

- l) coloro che sono titolari o che hanno svolto incarichi di collaborazione conferiti dalla "**ANPAL Servizi Società per Azioni**", in attuazione di quanto disposto dall'articolo 12, comma 3, del Decreto Legge 28 gennaio 2019, numero 4, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 marzo 2019, numero 26;
 - m) coloro che appartengono, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, numero 487, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del Decreto del Presidente della Repubblica del 16 giugno 2023, numero 82, al genere maschile, tenuto conto che, alla data del 31 dicembre 2025 il differenziale tra i generi del personale inquadrato nel profilo di "**Funzionario di Amministrazione**", Quinto Livello Professionale, è superiore al 30%;
 - n) minore età anagrafica.
3. Sul "**Portale del Reclutamento**" del "**Dipartimento della Funzione Pubblica**" sarà pubblicato uno specifico avviso con l'indicazione del termine perentorio entro il quale i/le candidati/e che hanno superato la prova d'esame dovranno far pervenire all'Amministrazione la documentazione digitale che attesta il possesso dei titoli di preferenza.
4. Il/la candidato/a non è tenuto/a a produrre la documentazione di cui al precedente comma o, comunque, la predetta documentazione non può essere richiesta, qualora l'Amministrazione ne sia già in possesso o sia in grado di acquisirla inoltrando apposita richiesta ad altre Amministrazioni.
5. I titoli di preferenza saranno considerati validi soltanto nel caso in cui siano stati espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione alla procedura di selezione e risulti che gli stessi siano effettivamente posseduti dal/dalla candidato/a alla data di scadenza del termine fissato per la presentazione della domanda.
6. I documenti che comprovano il possesso dei titoli di preferenza possono essere sostituiti, nei casi previsti dagli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni, da dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà, prodotte unitamente ad una copia fotostatica non autenticata di un documento di riconoscimento in corso di validità legale del/della candidato/a che le sottoscrive.

Articolo 11

Approvazione della graduatoria

1. Ai sensi dell'articolo 11 del Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, numero 487, e successive modifiche e integrazioni, la "**Commissione Esaminatrice**", entro quindici giorni dalla conclusione della valutazione dei titoli, formula la "**graduatoria finale di merito**" dei/delle candidati/e secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato da ciascun candidato/a, che viene calcolato sommando i punteggi attribuiti alla prova di esame e ai titoli valutabili ai sensi dell'articolo 9 del presente "**Bando**".
2. Con provvedimento del Direttore dello "**Osservatorio Astronomico di Cagliari**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**":

- a) vengono approvati gli atti della procedura di selezione e la "**graduatoria finale di merito**" dei/delle candidati/e dichiarati idonei;
 - b) viene dichiarato/a vincitore/vincitrice della procedura concorsuale il/la candidato/a collocato/a al primo posto della predetta "**graduatoria**".
3. Ai fini della redazione della "**graduatoria finale di merito**" della procedura concorsuale, verranno presi in considerazione anche i titoli di preferenza di cui all'articolo 10 del presente "**Bando**".
4. La "**graduatoria finale di merito**" della procedura di selezione è pubblicata sul "**Sito Web**":
- del "**Portale di Reclutamento**" del "**Dipartimento della Funzione Pubblica**" al seguente indirizzo "www.inpa.gov.it";
 - dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", al seguente indirizzo "www.inaf.it", Sezione "**Lavora con noi**", Sottosezione "**Amministrativi a Tempo determinato**";
 - dello "**Osservatorio Astronomico di Cagliari**", al seguente indirizzo: "<https://www.oa-cagliari.inaf.it/>", Sezione "**Concorsi**".
5. Qualora il/la vincitore/vincitrice della procedura di selezione dichiari espressamente, entro i **15** giorni successivi alla pubblicazione della "**graduatoria finale di merito**" redatta, approvata e pubblicata con le modalità previste dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, di rinunciare alla assunzione in servizio, ovvero nel caso in cui, per una qualsiasi altra causa, non sia possibile stipulare con il predetto vincitore/vincitrice il contratto individuale di lavoro, lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" si riserva di procedere allo scorrimento della predetta "**graduatoria**".

Articolo 12

Stipula del contratto individuale di lavoro e assunzione in servizio del vincitore/vincitrice della procedura concorsuale

1. Il/La vincitore/vincitrice della procedura di selezione sarà invitato/a, a mezzo di posta elettronica certificata, entro i trenta giorni successivi a quello della ricezione dell'invito:
 - a) a stipulare il contratto individuale di lavoro subordinato a tempo determinato e con regime di impegno a tempo pieno;
 - b) a far pervenire, a mezzo di posta elettronica certificata:
 - la documentazione che attesti il possesso dei requisiti richiesti dal presente "**Bando**" per l'ammissione alla procedura di selezione o, in alternativa, apposite dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni;
 - la dichiarazione di insussistenza di situazioni di incompatibilità e di cumulo di impieghi, ai sensi dell'articolo 53 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche e integrazioni.
2. Nel caso in cui il/la vincitore/vincitrice della procedura di selezione siano cittadini/e di uno Stato non appartenente alla Unione Europea e siano stati/e comunque autorizzati/e a soggiornare

regolarmente in Italia, il possesso dei requisiti richiesti dal presente "**Bando**" può essere comprovato mediante il ricorso alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni, limitatamente a stati, fatti e qualità personali che possono essere certificati o attestati da soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano l'immigrazione e la condizione di straniero.

3. Al di fuori dei casi previsti e disciplinati dal precedente comma, il/la vincitore/vincitrice della procedura di selezione che siano cittadini/e di uno Stato non appartenente alla Unione Europea e siano stati/e comunque autorizzati/e a soggiornare regolarmente in Italia possono comprovare, mediante le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni, il possesso dei requisiti richiesti dal presente "**Bando**" esclusivamente nei casi in cui il loro uso sia espressamente previsto da convenzioni internazionali stipulate dall'Italia e dallo Stato al quale il/la predetto/a vincitore/vincitrice appartengono.
4. I soggetti che abbiano conseguito i titoli di studio all'estero sono tenuti a produrre, entro il termine fissato dal comma 1 del presente articolo, i documenti, in originale o in copia autentica all'originale, che riconoscano la loro equivalenza o equipollenza, **ovvero, in alternativa**, la documentazione che attesti l'invio della graduatoria finale di merito al "Ministero dell'Università e della Ricerca", entro i quindici giorni successivi alla data di pubblicazione, per la conclusione del procedimento di riconoscimento della equivalenza o della equipollenza del titolo di studio conseguito in uno Stato Estero. In quest'ultimo caso il termine fissato dal comma 1 è procrastinato fino alla conclusione dell'iter procedurale necessario al rilascio del provvedimento stesso.
5. Nel caso in cui la documentazione prevista dal presente articolo ai fini della assunzione in servizio del/della vincitore/vincitrice della procedura di selezione non venga prodotta, venga prodotta fuori termine o venga prodotta in modo parziale e/o incompleto, non sarà possibile procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro.
6. Nel caso di comprovato impedimento, l'Amministrazione può, su richiesta dell'interessato, prorogare, per una sola volta, il termine di scadenza fissato per la presentazione della documentazione richiesta ai fini della assunzione in servizio.
7. Con la stipula del contratto individuale di lavoro il/la vincitore/vincitrice della procedura di selezione verrà assunto/a in servizio per un periodo di prova, con inquadramento nel Profilo di "**Funzionario di Amministrazione**", Quinto Livello Professionale, e con l'attribuzione del corrispondente trattamento economico, sia fondamentale che accessorio, previsto dai vigenti Contratti Collettivi di Lavoro di Comparto, sia nazionali che integrativi.
8. La durata e le modalità di svolgimento del periodo di prova sono disciplinate dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di Comparto vigente al momento della assunzione in servizio del/della vincitore/vincitrice della procedura di selezione.
9. Il periodo di prova non può essere rinnovato, né prorogato alla sua scadenza.

10. Una volta decorsa la metà del periodo di prova, nel periodo rimanente ciascuna delle parti può recedere in qualsiasi momento dal rapporto di lavoro, senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso.
11. Il recesso di cui al precedente comma produce i suoi effetti dal momento della sua comunicazione alla controparte.
12. Il recesso della Amministrazione deve essere adeguatamente motivato.
13. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, i/le dipendenti sono confermati/e in servizio e l'anzianità di servizio viene riconosciuta a tutti gli effetti dal giorno della sua assunzione.
14. In caso di mancata assunzione in servizio entro il termine stabilito ai sensi del presente articolo, fatti salvi comprovati e giustificati motivi di impedimento o qualora si verifichino le ipotesi contemplate dall'articolo 11, comma 5, del presente "**Bando**", il/la vincitore/vincitrice della procedura di selezione decadono dal relativo diritto.

Articolo 13

Accertamento della veridicità di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà

1. Ai sensi dell'articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche e integrazioni, lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" potrà procedere in qualsiasi momento a idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e/o di atti di notorietà rese dai/dalle candidati/e.
2. Nel caso di falsità in atti e/o di dichiarazioni mendaci i candidati, oltre ad essere esclusi dalla procedura di selezione e/o a decadere dall'impiego, saranno puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo quanto previsto dall'articolo 76 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, numero 445, e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 14

Responsabile del procedimento

1. La Dottoressa Daniela Stefania Crimi è nominata "**Responsabile del Procedimento**", con il compito di accertare e di garantire la regolarità formale della procedura di selezione che forma oggetto del presente "**Bando**" e il rispetto dei termini previsti per ogni sua fase dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Articolo 15

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, numero 196, come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018, numero 101, e del "**Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, numero UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la**

Direttiva 95/46/CE", denominato anche "**Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati**" ("**RGPD**"), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile nell'ordinamento giuridico nazionale a decorrere dal **25 maggio 2018**, l'Amministrazione si impegna a rispettare il carattere riservato dei dati personali forniti dai candidati e a utilizzarli esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di selezione oggetto del presente "**Bando**", alla stipula dei contratti individuali di lavoro e alla gestione dei relativi rapporti.

2. Il trattamento dei dati personali, che verrà effettuato con modalità analogica e digitale, oltre a essere obbligatorio è anche necessario al fine di consentire all'Amministrazione di accertare il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alla predetta procedura di selezione e di garantire, pertanto, il suo corretto e regolare espletamento.
3. I candidati potranno esercitare i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del "**Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, numero UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva 95/46/CE**", denominato anche "**Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati**" ("**RGPD**"), tra i quali il diritto di accesso ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei e/o incompleti, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.
4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" senza alcuna formalità, contattando il "**Responsabile della Protezione dei Dati Personali**" del predetto "**Istituto**" al seguente indirizzo: rpd@inaf.it.
5. Il "**Titolare del Trattamento**" è lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", con Sede Legale in Roma, al Viale del Parco MELLINI, numero 84, Codice di Avviamento Postale 00136.
6. Il "**Responsabile del Trattamento**" è individuato nella persona del Segretario della "**Commissione Esaminatrice**", nella sua qualità di "**Responsabile del Procedimento**".

Articolo 16

Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non sia espressamente previsto e disciplinato dal presente "**Bando**" si fa espresso rinvio:
 - a) alla normativa vigente in materia di accesso al rapporto di lavoro alle dipendenze della Pubblica Amministrazione, ove compatibile e/o applicabile, e, in particolare, alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche e integrazioni, e nel Decreto del Presidente della Repubblica del 9 maggio 1994, numero 487, e successive modifiche e integrazioni;
 - b) alle disposizioni contenute negli articoli 141 e 142 del "**Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il Triennio Normativo 2019-2021**", sottoscritto il 18 gennaio 2024;

- c) alle disposizioni contenute nel "**Regolamento del Personale dello Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera dell'11 maggio 2015, numero 23, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 30 ottobre 2015, numero 253, e, in particolare, a quelle contenute nel "**Capo II**" del "**Titolo II**" che disciplina, nell'ambito delle "**Procedure di Reclutamento**", le "**Procedure per il Reclutamento di Personale a Tempo determinato**";
- d) alle disposizioni contenute nella Delibera del 3 maggio 2012, numero 34, come modificata e integrata dalla Delibera del 19 luglio 2016, numero 72, con la quale il Consiglio di Amministrazione dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" ha definito e approvato "**Principi e elementi giuridici e procedurali relativi alle assunzioni di personale a tempo determinato con oneri a carico di finanziamenti esterni**", e nel relativo "**Allegato**";
- e) alle disposizioni contenute nella "**Disciplina per la razionalizzazione delle procedure di reclutamento di personale con rapporto di lavoro a tempo determinato e per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca**", approvata dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 5 giugno 2020, numero 54;
- f) alle previsioni contenute nella "**Sezione**" dedicata ai "**Fabbisogni di Personale e Politiche di Reclutamento**" sia del "**Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il Triennio 2024-2026**", "**approvato**" dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 28 novembre 2024, numero 38, che del "**Piano Integrato di Attività e Organizzazione per il Triennio 2025-2027**", "**approvato**" dal Consiglio di Amministrazione con la Delibera del 29 gennaio 2025, numero 2, e "**aggiornato**" dal medesimo Organo di Governo con la Delibera del 24 aprile 2025, numero 25.

Articolo 17

Disposizioni finali

1. Qualsiasi informazione relativa al presente "**Bando**" potrà essere richiesta al "**Responsabile del Procedimento**" indicato nel precedente articolo 14, inviando un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: daniela.crimi@inaf.it.

IL DIRETTORE

Dottoressa Federica GOVONI

(firmato digitalmente)

Estensore: Crimi

VISTO il Responsabile Amministrativo: Schirru